



COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ORDINANZA

Reg. Gen. n. 24 del 15/10/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente. Adozione di alcune misure conseguenti all'evoluzione della pandemia COVID-19 per il Comune di Pasiano di Pordenone.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tenuto conto della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Richiamata qui integralmente la propria ordinanza contingibile n. 22 del 29/05/2020 con la quale venivano adottate alcune misure conseguenti all'evoluzione della pandemia COVID-19 per il Comune di Pasiano di Pordenone;

Considerato che:

- l'art. 263 del D.L. 34/2020 ai commi 1, 2 e 3 dispone che *“Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure*

semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto;

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance”;

- Il D.P.C.M. 13/10/2020, all'art. 3 comma 3, dispone che “*nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*”;

Ritenuto pertanto di intervenire, modificando le precedenti ordinanze, adottando misure idonee ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti anche in relazione alla progressiva e completa riapertura delle attività economiche, comunque in sicurezza;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, l'adozione, a partire dalla data di sottoscrizione della presente ordinanza e fino a revoca espressa, delle seguenti misure volte alla salvaguardia della salute dei lavoratori e dell'utenza legate all'emergenza sanitaria COVID-19:

- Considerato che il lavoro agile deve essere temperato con la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, i Responsabili di servizio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adeguano il lavoro in modalità agile proprio e dei propri collaboratori, in funzione delle esigenze di presenza in ufficio, tenendo conto delle attività che possono essere rese in tale modalità e di quanto previsto dall'art. 263 comma 1 del D.L. 34/2020 e s.m.i.;

- Per le finalità di cui al punto precedente, per l'organizzazione del lavoro e l'erogazione dei servizi potranno essere introdotte misure straordinarie di flessibilità dell'orario di lavoro e introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali;

- L'accesso agli uffici comunali da parte dell'utenza continua ad avvenire con priorità per le attività urgenti e indifferibili e comunque sempre previo appuntamento telefonico o con altre forme digitali, fermo restando la preferenza per l'interlocuzione in modalità telematica a distanza;

2. A tutti gli interessati, **il rispetto** delle norme di legge e dei protocolli, anche aziendali, volti alla tutela della salute propria e altrui e alla sicurezza degli ambienti, raccomandando non solo il rispetto delle disposizioni in essere, ma adottando ogni supplemento di attenzione possibile volto alla sicurezza propria e collettiva.

3. La revoca delle precedenti disposizioni, sempre adottate con propria ordinanza, incompatibili con il presente atto.

La presente ordinanza è emessa in via d'urgenza in ottemperanza alle norme di legge e direttive governative e, comunque, a tutela del superiore e prevalente diritto alla salute costituzionalmente garantito.

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del legislatore nazionale o regionale.

DISPONE

La presente ordinanza:

- Sia pubblicata all'Albo Pretorio Telematico per 15 giorni consecutivi;
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- Sia comunicata alle R.S.U.;
- Sia comunicata al Prefetto di Pordenone, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, anche ai fini di un'eventuale predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- Sia trasmessa a:
 - Al Servizio di Protezione civile Regionale;
 - Ai Responsabili di Servizio del Comune di Pasiano di Pordenone, per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle loro disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

AVVERTE

Chiunque non osservi gli obblighi di cui alla presente ordinanza, è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Sindaco

dott. Edi Piccinin

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

N.RO ORDINANZA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
24	15/10/2020	Ufficio del Sindaco	15/10/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente. Adozione di alcune misure conseguenti all'evoluzione della pandemia COVID-19 per il Comune di Pasiano di Pordenone.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 16/10/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 31/10/2020.

Addì 16/10/2020

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Antonella Dell'Angela

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)